



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



TEPIORA
PARCO NATURALE REGIONALE
POSADA TORPE LODE BITTI

Parco Naturale Regionale Tepilora

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 8 del 12 febbraio 2020

OGGETTO: Autorizzazione alla missione a Cagliari per il giorno 13 febbraio 2020 per il Direttore e i dipendenti M. Satta e Pala – partecipazione a riunione con prof. Corrado Zoppi, coordinatore scientifico dell'Ufficio del Parco di Tepilora ex deliberazione assembleare n. 45 del 21/12/2019.

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 122/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Lr. N.21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco;
- il Regolamento di contabilità del Parco;
- il Regolamento per le missioni approvato con deliberazione assembleare n. 14 del 22 luglio 2016;
- il Regolamento del Parco per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- il bilancio di previsione 2019/2021 regolarmente approvato dall'Assemblea del Parco in data 3 giugno 2019 con deliberazione n. 18_2019;
- il bilancio provvisorio di previsione 2020/2022;
- la deliberazione dell'Assemblea del Parco n. 53 del 27 dicembre 2019, così come da regolamento degli uffici, il Dott. Paolo Angelini è stato nominato Direttore del Parco Naturale Regionale di Tepilora.

PREMESSO che il succitato regolamento delle missioni approvato con Deliberazione assembleare n. 14 del 22 luglio 2016:

- all'art 4 comma 1 recita: "... L'autorizzazione alla trasferta del personale dipendente è rilasciata dal Direttore, in via preventiva, con apposito provvedimento di missione..... Copia dell'autorizzazione alla missione deve essere trasmessa, prima dello svolgimento della missione, al Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane, al fine di consentire la registrazione dell'assenza del dipendente dal posto di lavoro."
- all'art. 6: "In caso di attività ispettive è previsto il rimborso di 1/5 del costo del carburante per Km; per altre attività non ispettive, tenuto conto delle caratteristiche extraurbane, specifiche dei parchi e della frequente assenza servizi di linea, dovrà essere valutata al fattibilità e l'economicità della scelta rispetto al mezzo pubblico, autorizzando conseguentemente in modo formale da parte del Presidente o del Direttore, per le specifiche competenze, sotto la propria personale responsabilità disciplinare ed erariale, l'espletamento della missione con l'eventuale utilizzo del mezzo proprio, con diritto, a un ristoro non superiore al costo dei mezzi pubblici con possibilità di rimborso chilometrico sono nei casi di indisponibilità o diseconomicità del mezzo pubblico. In carenza di esplicita formale autorizzazione non si potrà procedere al rimborso.

Al dipendente/amministratore debitamente autorizzato, all'uso del proprio mezzo di trasporto per attività ispettiva, di verifica e controllo, spetta l'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro, calcolata come indicato al successivo art. 9 e il rimborso delle eventuali spese autostradali, di parcheggio o guardiania del mezzo debitamente documentate."

CONSIDERATO CHE l'art. 2, comma 6, della L.R. 18.03.2011, n. 10, ha disposto una deroga alle citate disposizioni di contenimento della spesa del D.L. n. 78/2010, prevedendo che "Fino a diversa disposizione di

legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7,8,9,12,13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (...) relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'art. 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2". Tale disposizione è stata integrata a seguito dell'intervento additivo operato dall'art.2 della legge regionale n.11 del 25.05.2012, il quale ha aggiunto il riferimento alle somme trasferite agli enti locali attraverso il fondo unico regionale;

PRESO ATTO CHE diversi Comuni Sardi hanno posto un quesito alla Corte dei Conti, Sezione Regionale, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 6, comma 12, del D.L. 31/05/2010, n. 78, nei suoi rapporti con la disciplina regionale di cui all'art. 2, comma 6, della L.R. 18/03/2011, n. 10;

VISTA la delibera n. 69 in data 04/11/2014, della sezione regionale della Corte dei Conti, di espressione del parere in ordine ad un quesito di cui al punto precedente, secondo cui....."risulta evidente, tuttavia, che l'interpretazione a suo tempo seguita da questa Sezione regionale di controllo risulta oggi superata per espresso intervento normativo: infatti il legislatore regionale, con le modifiche introdotte dall'art. 2 della legge regionale 25 maggio 2012, n.11, ha consentito che anche le risorse del fondo unico regionale possano essere utilizzate per derogare ai limiti di spesa di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. 78/2010. Queste ultime previsioni, che hanno disposto la non applicabilità degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 per il rimborso delle spese di viaggio e di missione del personale contrattualizzato, sono infatti derogate, ai sensi della disciplina regionale sopra richiamata, qualora a tali spese si faccia fronte mediante le risorse trasferite dalla Regione Sardegna agli enti locali della Regione, sia con vincolo di specifica destinazione sia mediante il fondo unico regionale";

RITENUTO pertanto che in favore del personale dipendente debba essere riconosciuto il rimborso delle spese di missione per l'utilizzo del mezzo proprio in occasione di trasferte per lo svolgimento di compiti istituzionali (anche non aventi il carattere di verifica e controllo), nella misura di un quinto del costo a litro di carburante per ogni chilometro percorso, a condizione che tali spese siano finanziate da risorse regionali (sia a specifica destinazione, che provenienti dal fondo unico);

CONSIDERATO che con deliberazione dell'Assemblea del Parco

- n. 40 del 16 ottobre 2019 "Linee guida *Ufficio Tecnico per la costituzione dell'Ufficio di Piano del Parco*" viene dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico del Parco Marino Satta di adottare i provvedimenti necessari all'individuazione di idonee professionalità esterne che integrino le professionalità presenti all'interno del personale del Parco e che sono necessarie per un'elaborazione compiuta del Piano del Parco e nella stessa il RUP viene individuato nella persona dell'Ing. Marino Satta;
- n. 45 del 27 Dicembre 2019 "*Accordo di collaborazione tra DICAAR e Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora.*" viene approvata la bozza di accordo e il protocollo di intesa tra il DICAAR e l'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora in quanto è stato richiesto al Prof. Corrado Zoppi, professore ordinario afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari, la disponibilità a ricoprire il ruolo di Responsabile scientifico per la redazione del Piano del Parco Naturale Regionale di Tepilora in considerazione del suo curriculum professionale;

VISTO che la Convenzione è stata firmata digitalmente dal Presidente del Parco Roberto Tola e il Direttore del suddetto Dipartimento Giorgio Massacci in data 11 febbraio 2020.

DATO ATTO che il Direttore, il RUP e il dipendente Alessandro Pala si devono recare a Cagliari il giorno 13 febbraio 2020 per un incontro con il Professor Corrado Zoppi per procedere preliminarmente alla formazione dell'Ufficio per la predisposizione del piano del Parco.

VISTA la determinazione del già Direttore facente funzioni n. 14 del 7 marzo 2019 "*Impegno generale per le missioni degli amministratori e dei dipendenti del Parco per l'anno 2019.*".

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE alla missione del 13 febbraio 2020 a Cagliari i dipendenti Marino Satta e Alessandro Pala e lo stesso scrivente.

DI AUTORIZZARE l'utilizzo del mezzo proprio e di prevedere il rimborso come da regolamento delle missioni del Parco.

DI PRENOTARE la somma di € 300,00 per le spese di missione dei dipendenti del Parco a valere sul bilancio provvisorio di previsione 2020/2022 cap. 10120301-1 imp. 5/2020.

DI RIMBORSARE le somme anticipate dai dipendenti del Parco a seguito di presentazione dei documenti attestanti le spese o/e il calcolo chilometrico.

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito del Parco.

**Il Direttore
Paolo Angelini**

Si trasmette la Determinazione n. **8_2020** al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Direttore

Paolo Angelini



Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/200 e dell'art. 43, comma 2, lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario

Dott.ssa Carla Anna Loddo



